



Regione Abruzzo

Spazio Marca da Bollo

Data di Notifica e decorrenza del Servizio

**DETERMINAZIONE N. 81/2017/ DPE005**

**DEL 11/08/2017**

**DIREZIONE:** DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA',  
RETI E LOGISTICA

**SERVIZIO:** SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO

**UFFICIO:** LINEE TRASPORTI REGIONALI, TRASPORTO PUBBLICO NON DI  
LINEA

**OGGETTO:** LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007, N. 11. SERVIZIO AUTOMOBILISTICO  
COMMERCIALE DI COMPETENZA REGIONALE "AVEZZANO – L'AQUILA – ROMA TIBURTINA"  
ESERCITATO DALLA SOCIETÀ GASPARI BUS SRL. . RILASCIO IN ESECUZIONE SENTENZA TAR PESCARA N.  
00220/2017.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO/IL DIRETTORE

#### PREMESSO:

CHE con trasmissione VIA PEC del 4 agosto 2016, la SOCIETÀ GASPARI BUS SRL, (Partita Iva 01556800678 – REA TE 133849 – ren P53011), con sede in Giulianova (TE), via G. Matteotti n. 12, in persona del legale rappresentante, Costantino Gaspari, ha presentato, ai sensi e per gli effetti della L.R. 29 maggio 2007, n. 11, la domanda diretta a ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'autolinea commerciale "Avezzano – L'Aquila – Roma Tiburtina" (A/R) secondo il programma di esercizio allegato sotto al n. 1;

CHE, in particolare, la società aveva chiesto di poter attivare relazioni di traffico locale al fine di offrire collegamenti tra Avezzano e L'Aquila;

CHE il 30 settembre 2016, con atto prot. n. 0056211/DPE005, lo scrivente Servizio ha dato comunicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/90, dei motivi ostativi che non consentivano di accogliere la richiesta nella sua totalità;

CHE il 6 ottobre 2016, prot.n. 0062103/16 la Società ha presentato le sue osservazioni al fine di ottenere le autorizzazioni richieste;

CHE persistendo, anche alla luce delle osservazioni di parte, le considerazioni espresse nel pre-avviso di diniego, con DD.107/2017/DPE005 del 4 novembre 2016, la richiesta di autorizzazione non è stata accolta in ragione della incompatibilità delle relazioni di traffico richieste con la rete dei servizi minimi in applicazione dell'art. 3, 2° comma lett. m) della L.R. 11/2007 come modificata dall'art. 2 della L.R. 9 giugno 2016;

CHE avverso il diniego, nonché avverso ogni e qualsiasi atto ad esso presupposto connesso e conseguente e, in specie, la deliberazione della Giunta regionale n. 522 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto "L.R. 9 giugno 2016, n. 13 definizione rete dei servizi minimi regionali e comunali del trasporto pubblico e richiesta di parere delle autonomie locali", la società ha presentato ricorso davanti al competente Giudice amministrativo (NRG 004/2017 Reg. ricorsi del TAR Sez. Pescara);





Regione Abruzzo

**CONSIDERATO CHE** con sentenza TAR Sez. di Pescara n. 00220/2017 del 26 maggio 2017 (pubblicata il 12 luglio 2017), il Giudice amministrativo, sul ricorso presentato dalla società GASPARI BUS SRL avverso il diniego di cui alla citata DD. 107/2017/DPE005 del 4 novembre 2017, ha annullato il provvedimento nonché la delibera della Giunta regionale n. 522/2016 del 4 agosto 2016, stabilendo che *“dall’annullamento dell’atto di Giunta regionale n. 522 del 2016 di individuazione dei servizi minimi consegue poi l’inoperatività dell’art. 3, comma 2 lett. m) LR 11/2007 – posto dall’Amministrazione alla base del diniego impugnato – nella misura in cui tende ad impedire l’interferenza con le relazioni di traffico comprese nella rete dei servizi minimi, atteso che viene appunto a mancare una valida ed efficace individuazione di tali servizi?”*.

**CHE** il Giudice ha, altresì, stabilito che *“l’Amministrazione dovrà riesaminare l’istanza di parte non potendola negare se non dopo aver individuato i servizi minimi ai sensi di legge e nel rispetto dei parametri comunitari ispirati a criteri di adeguatezza e proporzionalità, cui peraltro dovrà provvedere con sollecitudine per non porsi in contrasto con i riferiti canoni sovranazionali (...)”*.

**RITENUTO**, pertanto, in esecuzione della sentenza (notificata dal legale della società con atto di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, il 21 luglio 2017, prot. n. RA/ 0195633/17 del 21.07.2017) di dover dar corso al riesame dell’istanza;

**EVIDENZIATO PERTANTO CHE**, in esecuzione della stessa e in ragione di quanto in essa espresso, in sede di riesame non può, allo stato, essere operato il confronto tra le predette relazioni e i servizi minimi come imposto dall’art. 3 comma 2 lett. m) della L.R. 11/2007;

**VISTA** la DD. 107/2016/DPE005 del 4 novembre 2016, annullata dal Giudice Amministrativo, avente ad oggetto il diniego dell’autorizzazione allo svolgimento del servizio automobilistico commerciale **“Avezzano – L’Aquila – Roma Tiburtina”** con effettuazione di relazioni di traffico locale;

**VISTA** la richiesta della Società Gaspari Bus srl del 22 luglio 2017, assunta al prot. RA 0195940/17 del 24 luglio 2017 con la quale facendo seguito alla pubblicazione e notifica della sentenza TAR Pescara n. 220/2017 chiede l’immediata esecuzione della sentenza;

**VISTA** la nota prot.n. RA/0199328/17 del 26.07.2017 del responsabile dell’Ufficio Vigilanza e Controllo;

**VISTA** la documentazione prodotta dalla società assunta al protocollo n. RA/02122711/17 del 10.08.2017 contenente la documentazione richiesta dallo scrivente Servizio, con nota prot. n. RA0201002 del 27.07.2017 e concernente il nulla osta del percorso e la certificazione di qualità aggiornata;

**VISTA** la sentenza TAR Sez. di Pescara n. 00220/2017 del 26 maggio, pubblicata il 12 luglio e notificata a mezzo pec il 21 luglio 2017 (prot. n. RA0195633/17 del 21.07.2017);

**VISTA** la L.R. 29 maggio 2007, n. 11 e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. 9 giugno 2016, n. 13;

**VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

**VISTA** la legge 14 settembre 1999, n. 77 e in particolare l’art. 23;

**VISTO** il D.lgs. 4 novembre 2014, n. 169 *“Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus”*;

**VISTO** il Reg (CE) 16-2-2011 n. 181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;

**VISTA** la circolare del Direttore del Dipartimento Infrastrutture Trasporti Mobilità Reti e Logistica n. 1 - prot.n. RA/0076433/17 del 23 marzo 2017;

**VISTA** la D.G.R. 31 marzo 2015 n. 246 avente ad oggetto: *Integrazione DGR 864 del 23.12.2014 “Disposizioni per atti urgenti e indifferibili dei Dipartimenti della Giunta regionale e Strutture autonome temporaneamente privi di titolari di incarico – reggenza del Direttore della Direzione Generale della Regione”*





Regione Abruzzo

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 268 del 22 maggio 2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale regionale al dott. Vincenzo Rivera;

**DATO ATTO CHE** la posizione dirigenziale del Servizio Trasporto Pubblico è vacante e che le funzioni ad esso attribuite sono ascritte in capo al Direttore del Dipartimento;

**DATO ATTO** della legittimità e regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto;

## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1. DI AUTORIZZARE** la **SOCIETÀ GASPARI BUS SRL** (PARTITA IVA 01556800678 REA TE 133849 REN P53011), a svolgere il servizio di linea automobilistico commerciale **“AVEZZANO – L’AQUILA - ROMA TIBURTINA”**, secondo il programma di esercizio di cui allegato n.1);
- 2. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento - che ha ad oggetto il rilascio di autorizzazioni alla discesa e salita di passeggeri anche in località servite dal trasporto pubblico locale, ovvero da servizi individuati all'esito delle procedure poste in essere nel rispetto del capo VI della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 e ss.mm.ii, assistiti da contributi di esercizio a carico del Fondo Regionale Trasporti - è rilasciato in esecuzione della sentenza TAR Pescara n. 220/2017 del 26 maggio 2017 (pubblicata il 12 luglio e notificata a mezzo pec il 21 luglio 2017), senza rinuncia al diritto di proporre impugnazione e dunque fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti all'esito della definizione di tutte le fasi del giudizio;
- 3. DI DARE ATTO** che, ferma restando la validità temporale della presente autorizzazione, le relazioni di traffico assentite non costituiscono diritto acquisito, in quanto rimane salva la facoltà della Regione di ricomprenderle nel redigendo Piano di programmazione dei servizi minimi;
- 4. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non costituisce diritto di esclusiva per l'effettuazione del servizio automobilistico commerciale, fermo restando quanto previsto al precedente punto 3;
- 5. DI STABILIRE** le seguenti prescrizioni:
  - 5.1) PERIODO DI VALIDITÀ: TRE ANNI** a decorrere dalla data di notifica;
  - 5.2 )LA SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI È AUTORIZZATA ESCLUSIVAMENTE PER RELAZIONI DI TRAFFICO INDICATE NELL'ALLEGATO N. 1;**
  - 5.3) IL RISPETTO** di tutti gli obblighi previsti dall'art. 6, comma 1 lett. a), b) e comma 2 dalla lett. a) alla lett. h) della L.R. 11/2007.
  - 5.4) L'IMMISSIONE** sulla linea di autobus con data di prima immatricolazione non superiore a sette anni ai sensi dell'art. 3 co. 2 lett. f) della L.R. 11/2007;
  - 5.5) IL RISPETTO** delle prescrizioni relative alla sicurezza del percorso e delle fermate, nonché quelle relative alla circolazione stradale stabilite dalle competenti autorità;
  - 5.6) IL RISPETTO** delle prescrizioni relative agli oneri informativi previsti a tutela dell'utenza dal Regolamento (Ue) n. 181/2011;





Regione Abruzzo

6. **DI PRENDERE ATTO** dell'istradamento e delle tariffe come indicate dalla società all'atto dell'istanza e riepilogate nelle tabelle allegati nn. 2 e 3;

7. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento alla Società a seguito dell'avvenuto deposito ai sensi dell'art. 5 comma 12 L.R. 11/2007 delle marche da bollo.

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo - sezione staccata di Pescara nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).*

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. ssa *Laura De Rosa*  


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO / IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
*vacante*



**IL DIRETTORE GENERALE**  
**DOTT. VINCENZO RIVERA**





DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE  
 TRASPORTI MOBILITA' RETI E LOGISTICA  
 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO

All. n. 1

**Linea Commerciale di competenza regionale**

**"AVEZZANO-L'AQUILA - ROMA TIBURTINA"**

**Determina Dirigenziale n. 81 /2017/DPE005 dell' 11.08.2017**

**Impresa:** Gaspari Bus Srl  
 Via G. Matteotti, 12, 64021 Giulianova - TE

REN P53011

**PROGRAMMA DI ESERCIZIO**

corsa	corsa	corsa	corsa	corsa	corsa	corsa	corsa	corsa	corsa	corsa	corsa	corsa	corsa
1	3	5	7	9	FERMATE								16
GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
05,20	07,00	13,40	17,00	17,40	08,00	09,50	12,40	13,30	14,30	17,30	19,20	20,45	
06,30	08,00	14,30	18,00	18,50	07,15	08,50	11,20	12,30	13,35	16,30	18,30	19,50	
07,50	09,15	//	19,30		//	07,30	10,00	//	12,00	15,00	17,00	18,30	

GR Giornaliera ad esclusione del 25 dicembre

Avezzano	L'Aquila	A/R
Avezzano	Roma	A/R
L'Aquila	Roma	A/R

relazioni consentite

PRESCRIZIONI: rispetto obblighi art. 6 L.R. 11/2007

DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo RIVERA



**Linea Commerciale di competenza regionale  
"AVEZZANO / L'AQUILA / ROMA TIBURTINA"**

**Impresa: GASPARI BUS S.R.L.**

Via Matteotti 12 - 64012 Giulianova (TE)

**TARIFE**

	L'AQUILA			AVEZZANO			ROMA TIBURTINA		
	CORSA SEMPLICE	ABBONAMENTO MESE	ABBONAMENTO ANNO STUDENTI	CORSA SEMPLICE	ABBONAMENTO MESE	ABBONAMENTO ANNO STUDENTI	CORSA SEMPLICE	ABBONAMENTO MESE	ABBONAMENTO ANNO STUDENTI
AVEZZANO	€ 5,00	€ 60,00	€ 400,00				€ 9,00	€ 110,00	
L'AQUILA				€ 5,00	€ 60,00	€ 400,00	€ 9,00	€ 110,00	
ROMA TIBURTINA	€ 9,00	€ 110,00		€ 9,00	€ 110,00				

**NOTE SUI PREZZI.**

**TARIFE LIBERE:**

ATTIVATA POLITICA LOW COST SULLE RELAZIONI RICHIESTE CON PREZZI A PARTIRE DA € 1,00, € 5,00  
BIGLIETTO ANDATA E RITORNO SCONTO DEL 20% SUL PREZZO DEL BIGLIETTO DI RITORNO  
BIGLIETTO ANDATA E RITORNO IN GIORNATA: SCONTO DEL 30% SUL PREZZO DEL BIGLIETTO DI RITORNO  
CARNET: DA 4, 8, 10 E 20 VIAGGI

relazioni di traffico richieste

**DA AVEZZANO A L'AQUILA ( TRAFFICO LOCALE)**  
**DA L'AQUILA AD AVEZZANO ( TRAFFICO LOCALE)**

**DA AVEZZANO A ROMA TIBURTINA**  
**DA ROMA TIBURTINA AD AVEZZANO**

**DA L'AQUILA A ROMA TIBURTINA**  
**DA ROMA TIBURTINA A L'AQUILA**



Via Matteotti 12 - Giulianova (TE)  
 Tel. 085.604007 - Fax 085.6027269  
 Partita IVA 0155600678



DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE  
TRASPORTI MOBILITA' RETI E LOGISTICA  
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO

All. n. 3

**Linea Commerciale di competenza regionale  
"AVEZZANO - L'AQUILA - ROMA TIBURTINA"  
Determina Dirigenziale n. 81 /2017/DPE005 dell'1.08.2017**

Impresa: **Gaspari Bus Srl** P.I. 01556800678 REN P53011  
Via G. Matteotti, 12, 64021 Giulianova - TE

**ISTRADAMENTO E FERMATE**

Comune di partenza	Percorso	Comune/località di Arrivo
Avezzano Piazzale Kennedy	Piazzale Kennedy/V.Einaudi/SS.690 dir. L'Aquila/A25/E80 Dir.L'Aquila/A24/L'Aquila ovest	L'Aquila Hotel <i>Amiternum</i>
L'Aquila	SS.80/L'Aquila ovest Dir. Roma/A24/Barriera Roma Est/Tiburtina Tibus	Roma Tiburtina <i>Terminal Bus</i>

DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA  
GIUNTA REGIONALE  
D'ABRUZZO  
DIRETTORE GENERALE  
Dott. Vincenzo RIVERA